



# **REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE**

## **Indice**

Art. 1 Oggetto del regolamento

Art. 2 Nomina, composizione e requisiti dell'Organismo Indipendente di valutazione

- Art. 3 Dipendenza Gerarchica e responsabilità
- Art. 4 Funzioni
- Art. 5 La valutazione del personale dirigenziale dell'Agenzia
- Art. 6 Il processo di valutazione dei dirigenti
- Art. 7 Il controllo strategico
- Art. 8 Strutture di supporto e responsabile
- Art. 9 Accesso ai documenti
- Art. 10 Rapporti tra Organismo Indipendente di Valutazione e Controllo gestione
- Art. 11 Codice di Comportamento
- Art. 12 Soggetti preposti alla valutazione
- Art. 13 Comunicazione e conciliazione della valutazione
- Art. 14 Compenso e durata
- Art. 15 Disposizioni transitorie e finali

**ART. 1**  
**OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento disciplina l'istituzione e il funzionamento dell'Organismo  
Indipendente di Valutazione dell'Agenzia ai sensi:

- a) del decreto Legislativo n. 286 del 30/7/1999;

- b) dell'art. 7 e 14 del decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009;
- c) della delibera del 16 febbraio 2010 n. 4 della CiVIT “Definizione dei requisiti per la nomina dei componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione”.

**ART. 2**  
**NOMINA, COMPOSIZIONE E REQUISITI DELL'ORGANISMO**  
**INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE**

1. I membri dell'Organismo Indipendente di Valutazione sono nominati dall'Amministratore Unico con proprio decreto sulla base della valutazione dei curricula dei candidati, eventualmente integrata da un colloquio con gli interessati.
2. L'Organismo Indipendente di Valutazione è composto da un Presidente e due componenti esperti nei campi del *management*, della pianificazione e controllo di gestione e della misurazione e valutazione delle performance delle strutture e del personale.
3. Tutti i membri dell'organismo devono essere laureati con laurea specialistica o del vecchio ordinamento.
4. Non possono essere nominati soggetti che rivestono o hanno avuto incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
5. Possono essere nominati cittadini italiani e della comunità europea.

**ART. 3**  
**DIPENDENZA GERARCHICA E RESPONSABILITA'**

1. L'Organismo Indipendente di Valutazione opera in posizione autonoma, sia rispetto agli organi di governo, sia rispetto ai responsabili della gestione e risponde esclusivamente all'Amministratore Unico dell'Agenzia.

**ART. 4**  
**FUNZIONI**

1. L'attività dell'Organismo Indipendente di valutazione ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
  - a) la valutazione delle prestazioni del personale dirigente dell'Agenzia;
  - b) la proposta e il monitoraggio del sistema di valutazione e la relativa relazione annuale all'Amministratore Unico;
  - c) il rilievo di eventuali criticità del sistema da comunicare alla Corte dei Conti, all'ANAC;
  - d) la corretta applicazione delle direttive e prescrizioni dell'ANAC e della Funzione Pubblica;

## **ART. 5**

### **LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIRIGENTE DELL'ENTE**

1. L'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) configura il sistema di valutazione di cui all'art. 7 del D. Lgs n. 150/2009, in particolare:
  - a) Si assicura che il sistema di valutazione sia adottato in coerenza con le direttive impartite dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
  - b) Monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
  - c) Valida la relazione sulla performance e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia;
  - d) Garantisce la correttezza ed il rispetto quale condizione necessaria per l'accesso agli strumenti premianti secondo quanto previsto dalle norme in vigore, dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi, secondo quanto previsto dal Decreto Lgs n. 150/2009, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'Agenzia, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
  - d) Propone, sulla base del Sistema di misurazione e valutazione della performance, all'Amministratore Unico, la valutazione annuale dei dirigenti/P.O.;
  - e) E' responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Funzione Pubblica;
  - f) Promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
  - g) Verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
  - h) Sulla base di appositi modelli forniti dalla commissione di cui all'art. 13, del D. Lgs. n. 150/2009, cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione, nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale;

- i) Comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed all'Amministratore Unico;
- j) Esegue ogni altro compito assegnato dalle leggi, statuti, regolamenti.

## **ART. 6**

### ***IL PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI/P.O.***

Il processo valutativo deve attivarsi, di norma e in accorso con il sistema di valutazione adottato, attraverso le seguenti fasi:

1. individuazione preliminare dei parametri per la graduazione delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione dell'indennità di posizione;
2. modalità preliminare di determinazione e di attribuzione della retribuzione collegata ai risultati e al raggiungimento degli obiettivi assegnati in termini di Performance Individuale ed Organizzativa;
3. negoziazione degli obiettivi e dei risultati attesi ad inizio attività gestionale, con individuazione degli indicatori misurabili e dei pesi ponderali al fine della verifica sulla valutazione finale;
4. indicazione dei comportamenti direzionali attesi;
5. analisi semestrale sulla gestione anche attraverso lo strumento dei report;
6. supporto ai dirigenti per l'attivazione di azioni correttive per le criticità evidenziate nell'attuazione degli obiettivi e nelle capacità direzionali, eventualmente rimodulando obiettivi e comportamenti organizzativi;
7. analisi dei risultati del controllo di gestione ai fini della valutazione sui risultati raggiunti;
8. istruttoria della valutazione complessiva ed istituzionale utilizzando altre tipologie di valutazione previste dal sistema di valutazione;
9. contraddittorio sull'esito della valutazione con i valutati ed eventuale decisione in merito alla richiesta di conciliazione;
10. invio della valutazione all'Amministratore Unico dell'Agenzia e, successivamente, al servizio personale;
11. pubblicazione sul sito dell'Agenzia dei risultati della valutazione.

## **ART. 7**

### ***IL CONTROLLO STRATEGICO***

1. Il controllo strategico si qualifica come consulenza interna per l'Amministratore Unico ed ha lo scopo di verificare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani,

programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati e obiettivi predefiniti.

## **ART. 8**

### **STRUTTURA DI SUPPORTO E RESPONSABILE**

1. Al fine di assicurare la necessaria conoscenza dell'organizzazione dell'Agenzia, nonché delle sue procedure e dinamiche relazionali interne ed esterne, a supporto costante dell'attività dell'O.I.V., si pone il Direttore Generale. L'O.I.V., inoltre, si avvale di un Ufficio di staff con personale dell'Agenzia per il supporto amministrativo che ha il compito di verbalizzare le riunioni e svolgere attività di raccolta e pubblicazione.

## **ART. 9**

### **ACCESSO AI DOCUMENTI**

1. Per la propria attività l'Organismo Indipendente di Valutazione utilizza le fonti informative degli Uffici, i dati direttamente prodotti dai dirigenti, dall'Ufficio di supporto amministrativo, dall'Ufficio Controllo di Gestione, dall'Amministratore Unico e da chiunque sia portatore di interessi, purchè identificabile.
2. L'accesso ai verbali delle riunioni è garantito agli interessati, quando la conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi ai sensi dell'art. 24, comma 2 della L. 241/90.

## **ART. 10**

### **RAPPORTI TRA ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE**

1. L'Organismo Indipendente di Valutazione, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. C del D.lgs. Utilizza ai fini della propria attività, i risultati del Controllo di gestione;
2. L'Organismo Indipendente di Valutazione può chiedere ad ogni soggetto gestionale dell'Agenzia specifici report e indicatori economico-finanziari ai fini dell'esercizio della propria attività.

## **ART. 11**

### **CODICE DI COMPORTAMENTO**

1. Tutti i componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione e del Controllo Strategico sono tenuti ad osservare le seguenti norme:

1. l'attività svolta a contatto con la struttura deve in ogni caso avere una valenza puramente conoscitiva e non deve quindi interferire con l'autonomia organizzativa, decisionale ed operativa della struttura stessa;
2. i risultati, le raccomandazioni d'intervento e qualunque dettaglio sull'attività svolta devono essere indirizzate all'Amministratore Unico;
3. deve essere assicurata la massima riservatezza nei confronti di qualunque soggetto, sia interno che esterno all'Agenzia, sull'attività svolta.

## **ART. 12**

### **SOGGETTI PREPOSTI ALLA VALUTAZIONE**

Sono preposti alla valutazione i seguenti soggetti:

- Il Dipartimento della Funzione Pubblica;
- l'Organismo Indipendente di Valutazione per quanto riguarda la valutazione dei dirigenti;
- gli incaricati di Posizioni Organizzative, i dirigenti ove presenti per le valutazioni dei dipendenti non apicali di categoria assegnati al proprio servizio.

## **ART. 13**

### **COMUNICAZIONE E CONCILIAZIONE DELLA VALUTAZIONE**

Ogni valutazione dovrà essere comunicata al soggetto valutato. Ogni soggetto valutato può presentare richiesta motivata di revisione della valutazione conseguita e chiedere di essere convocato in merito entro 10 giorni dal ricevimento della valutazione. Al termine del confronto tra valutato e valutatore, quest'ultimo definirà la valutazione finale, anche apportando modifiche alla precedente valutazione, con parere motivato. Se la valutazione finale non verrà accettata dal valutato gli atti verranno rimessi per la decisione ultima nel merito della valutazione:

- al dirigente nel caso di valutazione di un dipendente da parte di un incaricato di posizione organizzativa;
- all'OIV in caso di valutazione di un incaricato di posizione organizzativa da parte di un dirigente;
- all'Amministratore Unico in caso di valutazione di un dirigente da parte dell'OIV.

## **ART. 14**

### **COMPENSO E DURATA**

1. Il compenso e l'eventuale rimborso spese spettante ai titolari dell'OIV è stabilito nel provvedimento di nomina.
2. Il periodo di durata dell'organismo, nella sua composizione iniziale, è di 3 anni dalla nomina, indipendentemente dal rinnovo degli organi di governo dell'Agenzia, con possibilità di una sola proroga di pari durata. I membri restano in carica fino alla nomina del nuovo organismo.
3. I componenti dell'organismo possono essere revocati anticipatamente su decisione motivata dall'Amministratore Unico e solo per gravi e ripetute inadempienze, puntualmente contestate, rispetto ai compiti affidati con il presente regolamento.

## **ART. 15**

### ***DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI***

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa espresso richiamo alle norme di leggi vigenti, ai CCNL, nonché ai contratti collettivi decentrati integrativi sottoscritti.
2. L'Agenzia, una volta nominati i membri dell'organismo, ove trasmettere alla Funzione Pubblica i curricula dei membri stessi e una relazione con i motivi delle scelte effettuate. Il decreto di nomina e i curricula dei membri dovranno essere pubblicati sul sito dell'Agenzia.
3. Il presente regolamento entra in vigore con decorrenza immediata ed abroga ogni disposizione precedente. All'entrata in vigore del regolamento cessa di diritto il nucleo di valutazione